

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3866). (10A04833) (GU n. 95 del 24-4-2010)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010 e n. 3859 del 12 marzo 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettere a) e b), del sopra citato decreto-legge;

Visti gli articoli 151, comma 7 e 227, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali»;

Considerato che, in conseguenza delle gravose attività amministrative in cui sono stati impegnati i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare, di sessanta giorni, i termini per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e del rendiconto relativo all'anno finanziario 2009;

D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui sono impegnati i comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i medesimi Enti locali sono autorizzati, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009, a differire, al 30 giugno 2010, la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e relativi allegati e la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2009. Gli stessi comuni possono procedere al riequilibrio dell'eventuale disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009, con la procedura di cui all'art. 193 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: Berlusconi